

Quote orarie per specifiche prestazioni - Assoggettabilità.

(Nota 8 novembre 1978, n. 362853, della Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari, Div. XII)

«Con il foglio che si riscontra codesto Ispettorato ha trasmesso l'istanza con la quale il Comune di Rivoli ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini iva, applicabile al contributo annuale erogato dal Comune stesso all'Associazione in oggetto per l'attività di carattere sportivo, ricreativo e culturale dalla medesima resa nei confronti dei propri associati.

In sostanza codesto Ispettorato ritiene che nell'attività svolta dall'Associazione in argomento non si rilevano i presupposti indicati dall'art. 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 con la conseguenza che sia il cennato contributo che le quote associative generiche di iscrizione e quelle orarie corrisposte dai soci che utilizzano i campi sportivi, dovrebbero esulare dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Esaminato il posto quesito la scrivente deve convenire con codesto Ispettorato circa la non assoggettabilità all'iva del contributo in questione in quanto il medesimo non appare corrisposto all'Associazione in argomento a fronte di specifici servizi.

Eguale dicasi per le somme relative alle quote associative (di semplice iscrizione) espressamente escluse dal campo di applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del cennato D.P.R. numero 633.

Per quanto concerne invece le quote orarie devesi dichiarare, analogamente a quanto già precisato con la risoluzione n. 360751 del 13 aprile 1978 (Boll. Trib. 1978, pag. 1001), che le medesime rappresentano veri e propri corrispettivi per specifiche prestazioni rese dall'Associazione ai propri soci «uti singuli», prestazioni che concretizzano la previsione impositiva prevista dagli artt. 3 e 4 del cennato D.P.R. n. 633».

IVA - Prestazioni di servizi rese dai magazzini generali agli operatori economici che depositano nei magazzini medesimi formaggio grana - Non sono dirette alla produzione del formaggio - Aliquota normale.

(Nota 6 novembre 1978, n. 362341, della Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari, Div. XII)

«Con istanza diretta alla scrivente la Federazione in oggetto ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento, agli effetti dell'iva, riservato alle prestazioni di servizi rese dai magazzini generali agli operatori economici che depositano nei magazzini stessi formaggio grana e se alle prestazioni medesime torni applicabile l'iva del 3%, ai sensi del 3° comma dell'art. 16 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. Ciò nella considera-

zione che le prestazioni in argomento rappresenterebbero fasi della produzione del formaggio.

Esaminata la questione, alla luce della documentazione acquisita agli atti, devesi rilevare che i rapporti posti in essere fra i produttori di formaggio grana e i magazzini generali concretizzano un contratto di deposito.

Il fatto che nel corso della durata del contratto siano rese da parte dei citati magazzini prestazioni tendenti alla conservazione del prodotto rientra negli obblighi e nella responsabilità del depositario, ai sensi di quanto è previsto dall'art. 1787 del c.c.

Pertanto, la circostanza che in detto periodo il formaggio possa eventualmente continuare o ultimare il processo di stagionatura è del tutto influente a far assumere al contratto in parola una qualificazione diversa da quella sua propria che è e rimane quella di deposito.

Ciò premesso, dovendosi nella specie rilevare che le prestazioni rese dai predetti magazzini dipendono da contratti di deposito e non sono dirette alla produzione del formaggio, nei sensi di quanto previsto dall'art. 16, terzo comma, del cennato D.P.R. n. 633, si dichiara che sui corrispettivi pagati dagli operatori interessati al predetto titolo, l'iva si rende applicabile in base alla normale aliquota del 14 per cento».

IVA - Presunzioni di cessione e di acquisto - Società capo gruppo che opera come mandataria con rappresentanza per l'acquisto di beni in nome e per conto delle società mandanti - Esclusione - Rimborso spese derivanti dai detti mandati - Non assoggettabilità - Condizioni.

(Nota 6 novembre 1978, n. 520128, della Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari, Div. XVI)

«Con istanza del 29 gennaio 1974 la società in oggetto, capogruppo di diverse società, ha fatto presente di aver ricevuto, tra l'altro, da parte di talune di esse regolari mandati con rappresentanza per gli acquisti di beni in nome e per conto di ciascuna delle società medesime.

A tal uopo ha istituito presso la propria sede un apposito Ufficio Acquisti Centrale il quale segue la seguente procedura:

- in base alle richieste di acquisto di merci di tutte le società, trasmette ai fornitori che risultano più idonei, appositi ordini di acquisto redatti su modelli intestati alle singole società;
- nel caso di acquisti effettuati sulle piazze del Nord-Italia, gli ordini contengono normalmente la clausola di «consegna franco magazzino centrale di Bergamo»;

- le merci pervenute al magazzino centrale vengono da questi inoltrate per «groupage», dopo un sommario controllo esterno dei colli;

- i rapporti contrattuali connessi e conseguenti agli ordini di acquisto vengono regolarmente assunti e si svolgono direttamente ed esclusivamente tra la ditta fornitrice e la società intestataria.